

CONSORZIO CASA MEDICALIZZATA PER ANZIANI DEI COMUNI DI
LIGORNETTO – MENDRISIO - NOVAZZANO

STATUTO
(1991, revisione 10 - 2010)

STATUTO

del Consorzio per una CASA MEDICALIZZATA PER ANZIANI dei comuni di Ligornetto, Mendrisio (quartiere di Genestrerio) e Novazzano

CAPO I. COSTITUZIONE

Art. 1 Istituzione, parti e scopo

Sotto la denominazione di “Consorzio per una casa medicalizzata per anziani dei Comuni di Ligornetto, Mendrisio (quartiere di Genestrerio) , e Novazzano” è costituito volontariamente dai Comuni succitati un Consorzio con personalità giuridica propria per la costruzione, la gestione e l’amministrazione di una casa medicalizzata per persone anziane, ed ogni altra attività affine, ai sensi della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane.

Del ricovero beneficeranno prioritariamente i cittadini domiciliati nei Comuni consorziati.

Art. 2 Diritto applicabile

Il Consorzio è costituito ai sensi della Legge sul consorzio dei comuni, della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, e della Legge organica comunale.

Art. 3 Ampiezza struttura

La casa medicalizzata per anziani è prevista per una capienza iniziale di 54 posti-letto e viene realizzata in territorio di Novazzano.

Art. 4 Sede

La sede del Consorzio è a Novazzano.

Art. 5 Durata-Scioglimento

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

Per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio fanno stato gli art. 39,40,41 della Legge sul consorzio dei Comuni.

CAPO II. ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 Generalità

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile
- b) la Delegazione consortile
- c) la Commissione della gestione

Essi stanno in carica, di regola, un quadriennio.

a) Consiglio consortile

Art. 7 Composizione

Il Consiglio consortile si compone di 17 membri.

La ripartizione tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni quadriennio, tenuto conto della popolazione residente secondo il censimento dell'ufficio di statistica dell'anno precedente (popolazione civile). Per Mendrisio si farà riferimento alla popolazione residente nel quartiere di Genestrerio al 31.12.2008.

Ogni Comune deve essere rappresentato da almeno un delegato e un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei delegati.

Art. 8 Elezione, eleggibilità e incompatibilità

I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale, entro 1 mese dalle elezioni comunali e stanno in carica un quadriennio.

Contemporaneamente lo stesso organo designerà, sempre nel rispetto della proporzionale, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.

È eleggibile alla carica di membro del Consiglio consortile ogni cittadino attivo domiciliato in uno dei Comuni componenti il Consorzio. La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 9 Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; stabilisce il fabbisogno da coprire con le quote a carico dei comuni consorziati;
- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo in quanto superino l'importo previsto dal presente statuto di competenza della Delegazione consortile;
- c) approva le opere consortili ed il relativo piano di finanziamento ed autorizza la delegazione consortile a contrarre i mutui necessari;
- d) approva la costituzione di fidejussione, l'accensione di ipoteche e la costituzione in pegno di beni mobili;
- e) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- f) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- g) adotta i regolamenti consortili ed eventuali modifiche degli stessi; adotta il regolamento interno dell'Istituto, nonché il capitolato d'onere del personale direttivo, sentito il preavviso del Dipartimento della sanità e della socialità;
- h) fissa per regolamento gli oneri dei membri della Delegazione consortile, gli stipendi degli impiegati e degli operai del Consorzio;
- i) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla Legge o dallo Statuto ad altro organo;

Restano riservate le competenze dei Comuni ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni.

Art. 10 Sessioni ordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno: la prima di regola l'ultimo giovedì di aprile e la seconda di regola l'ultimo giovedì di novembre.

La prima sessione si occupa principalmente del consuntivo dell'esercizio precedente, la seconda del preventivo dell'anno seguente.

La data delle convocazioni è fissata dalla Delegazione consortile e deve essere comunicata per scritto a tutti i delegati ed ai Municipi dei singoli Comuni, con precisazione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della convocazione. I messaggi devono essere trasmessi ai membri del Consiglio consortile almeno 20 giorni prima della seduta.

Art. 11 Sessione straordinaria

Il Consiglio consortile si riunisce in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione consortile lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei membri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente;
- c) se almeno due dei Municipi dei Comuni consorziati ne fa domanda scritta e motivata al Presidente, indicando gli oggetti da discutere.

Art. 12 Funzionamento

Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli art. 42, 43, 47, 74 e seguenti. Il Presidente della Delegazione consortile provvede alla pubblicazione entro 5 giorni, all'albo comunale dei Comuni consorziati, delle risoluzioni del Consiglio consortile con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

b) Delegazione consortile

Art. 13 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 7 membri compreso il Presidente.

Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta.

Art 14 Elezione, eleggibilità e incompatibilità

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono. L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile, di membro della Commissione della gestione o di impiegato del Consorzio.

Art. 15 Presidente

Il Presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio consortile.

L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Salvo rinunce è garantita la rotazione fra i Comuni.

Art. 16 Durata della carica

Il Presidente ed i membri della Delegazione consortile stanno, di regola, in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Il periodo di nomina termina con l'insediamento della nuova Delegazione consortile.

I membri nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dello stesso.

Art. 17 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è segnatamente organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile, e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le funzioni seguenti:

- a) esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio consortile;
- b) allestisce ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e dei finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- d) provvede all'incasso dei crediti ed al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal bilancio preventivo;
- e) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- f) nomina il Vicepresidente del Consorzio alla prima seduta della Delegazione consortile;
- g) nomina, dietro pubblico concorso:
il personale direttivo, quello paramedico o assistenziale conformemente alle norme di cui gli art. 12 e 13 del Regolamento di applicazione della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973, nonché il personale amministrativo ausiliario;
- h) designa il segretario del Consorzio scelto tra il personale direttivo, esso funge nel contempo da segretariato del Consiglio consortile;
- i) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come gli art. 113 e 114 della LOC;
- l) la Delegazione consortile può inoltre costituire delle Commissioni consultive per problemi particolari, facendo capo a persone particolarmente qualificate, che possono essere scelte anche fuori dal comprensorio degli organi consortili.

Art. 18 Funzionamento

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo quarto della Legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82 da 106 a 112 inclusi e 116.

La convocazione della Delegazione consortile ha luogo mediante avviso personale ai delegati almeno 10 giorni prima delle riunioni, con copia informativa ai rispettivi Municipi.

Art. 19 Spese non preventivate, sorpassi

La Delegazione consortile può deliberare spese di carattere ordinario, senza il preventivo consenso del Consiglio consortile fino all'importo annuo complessivo di fr. 20'000.—

Art. 20 Firme

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il segretario, vincolano il Consorzio di fronte ai terzi.

c) Commissione della gestione

Art. 21 Elezione e composizione

La Commissione della gestione si compone di 5 membri facenti parte del Consiglio consortile, eletti nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione consortile.

Art. 22 Funzionamento

La Commissione della gestione funziona in applicazione analogica delle norme del titolo quinto, capitolo secondo della Legge organica comunale.

CAPO III. FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL CONSORZIO

Art. 23 Generalità

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- 1) Sedime:
Il Comune di Novazzano mette a disposizione il capitale necessario all'acquisto del terreno assumendosi le quote di partecipazione a carico degli altri Comuni, al netto dei sussidi cantonali.
- 2) Spese di costruzione:
 - sussidi di enti pubblici
 - donazioni o contributi
 - quote di partecipazione assunte dai singoli Comuni, al netto dei sussidi cantonali.
- 3) Spese di gestione:
 - le rette dovute dagli ospiti ricoverati;
 - i sussidi di enti pubblici;
 - eventuali donazioni o contributi
 - le quote di partecipazione dei Comuni alla copertura dei disavanzi;
 - i contributi di eventuali Comuni non consorziati;

Art. 24 Quota di partecipazione dei Comuni

I Comuni consorziati garantiscono il finanziamento del Consorzio e partecipano alle spese dello stesso in base alle seguenti chiavi:

1) Per le spese di costruzione:

1.1 I Comuni garantiscono il finanziamento iniziale della costruzione per tre milioni di franchi sulla base della seguente chiave di riparto: popolazione x indice di capacità finanziaria, ritenuta la popolazione legale al 31.12.1990 (Ufficio cantonale di statistica) e l'IFF 1989/90 desunto dalla tabella pubblicata nel Foglio Ufficiale.

1.2.1 Il finanziamento dei rimanenti oneri a carico, comprensivi degli interessi del conto costruzioni, verrà assunto e gestito in proprio dal Consorzio.
L'ammortamento economico e gli interessi sul debito verranno annualmente ripartiti fra i comuni consorziati secondo la chiave:

- a) Fino al 31.12.2008 in base alla Popolazione legale dell'anno precedente moltiplicata per indice di forza finanziaria in vigore nell'anno di esercizio.
- b) A partire dall'1.1.2009:
Popolazione legale media sul periodo 1998 – 2008 moltiplicata per indice di forza finanziaria in vigore nell'anno di esercizio.
- c) Per Mendrisio si farà riferimento alla popolazione residente nel Quartiere di Genestrerio.

2) Per le spese di gestione:

Le spese di gestione non coperte dalle entrate correnti (deficit d'esercizio), sono ripartite proporzionalmente al domicilio degli usufruenti, in funzione delle giornate di degenza, ritenuto che il domicilio determinante per le spese di gestione è quello precedente al ricovero.

Per gli utenti eccedenti il contingente dei Comuni consorziati, nonché per gli utenti di altri Comuni, verrà richiesto un contributo fisso per giorno di degenza che sarà stabilito dal regolamento interno, quale partecipazione parziale alla copertura delle spese d'investimento.

In tali casi la quota supplementare relativa al finanziamento della costruzione andrà a beneficio del Comune cedente il letto.

Art.25 Ripartizione/assegnazione dei posti letto

I letti saranno ripartiti tra i Comuni consorziati proporzionalmente:

- a) Fino al 31.12.2008 in base alla popolazione legale desunta dal censimento dell'Ufficio Cantonale di statistica all'inizio di ogni quadriennio.

- b) Dal 01.01.2009 in base alla popolazione legale media sul periodo 1998-2008.
- c) Per Mendrisio si farà riferimento alla popolazione residente nel Quartiere di Genestrerio.

Art. 26 Eccedenza di esercizio

Eventuali eccedenze di esercizio conseguite dal Consorzio verranno di regola, e salvo diversa decisione del Consiglio consortile, destinate al miglioramento delle prestazioni a favore delle persone anziane, alla costituzione di un fondo speciale di riserva e di rinnovamento e da ultimo, ripartite tra i Comuni consorziati.

Art. 27 Mutui contratti dal Consorzio

I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dal Consorzio.

CAPO IV. VARIE

Art. 28 Bilanci preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

Art. 29 Conti consuntivi

La Delegazione consortile, invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile; sulle stesse riferisce al consiglio la Delegazione consortile.

Art. 30 Opere consortili

I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso dei Consigli comunali dei Comuni membri.

I Comuni devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.

CAPO V. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 31 Restituzione finanziamento sedime

In caso di scioglimento del Consorzio, il costo del sedime finanziato dal Comune di Novazzano dovrà essere riconosciuto interamente allo stesso.

Art. 32 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, fanno stato la Legge sul consorzio dei Comuni, la legge organica comunale e la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane e i relativi regolamenti di applicazione.

Art. 33 Modifica dello statuto

La modifica dello Statuto è regolata dall'art. 10 della Legge sul consorzio dei comuni.

Art. 34 Ricorsi

Contro le decisioni degli Organi consortili è dato ricorso nei modi previsti alla Legge Organica Comunale.

Art. 35 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

- **Approvato dai Consigli Comunali di:**
GENESTRERIO seduta del 17 luglio 1991, ris n. ---
LIGORNETTO seduta del 15 luglio 1991, ris n. 115
NOVAZZANO seduta del 24 giugno 1991, ris n. 103
- **Approvato dal dipartimento delle Istituzioni, Divisione degli Interni, per delega del Consiglio di stato, con risoluzione del 19 novembre 1991.**
- **Art. 24 e 25, modificati e approvati dal dipartimento delle Istituzioni, Divisione degli Interni, per delega del Consiglio di Stato, con risoluzione del 22 settembre 2009.**